CAMERA DEI DEPUTATI N. 1169-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **BRESSANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

Presentato il 23 gennaio 1984

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato

Presentata alla Presidenza il 2 febbraio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, di cui si propone la conversione con il disegno di legge in esame, dispone la proroga al 31 marzo 1984 del trattamento economico provvisorio, in scadenza al 31 dicembre 1983, dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, consentendosi in tal modo di mantenere inalterate le relative retribuzioni. Va sottolineato che la proroga di tale trattamento è limitata al 31 marzo del corrente anno, nel presupposto che venga nel frattempo definita dalle Camere la materia dell'adeguamento delle retribuzioni dei dirigenti dello Stato e del personale ad essi collegato, su cui è stato presentato dal Governo un apposito disegno di legge pendente all'esame di questo ramo del Parlamento (atto Camera n. 1024).

Considerate le finalità del decreto-legge, volto a consentire nei prossimi mesi il pagamento delle retribuzioni in atto per i dirigenti dello Stato, la Commissione si è pronunciata favorevolmente alla sua conversione in legge e raccomanda pertanto all'approvazione della Camera il relativo disegno di legge.

BRESSANI, *Relatore*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1984, N. 3

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 22 del 23 gennaio 1984.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare fino al 31 marzo 1984 il trattamento economico provvisorio per il personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per quello allo stesso collegato, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 marzo 1984.

ARTICOLO 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1984 in lire 21 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1984.

PERTINI

CRAXI — LONGO — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.